



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: UNICO 2012 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE - INDICAZIONI INIZIALI

In vista dell'imminente scadenza di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2012, riteniamo opportuno fornire un *vademecum* che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine alle possibilità di rateizzazione degli importi dovuti. Si segnala che, prudenzialmente, tutti gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali nonostante i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendano prorogati al primo giorno feriale successivo.

Scadenze ordinarie

Scade il prossimo 18 giugno 2012 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2012. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo di imposta 2011 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2012. Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 18 giugno 2012 può essere effettuato anche entro il 18 luglio 2012, col versamento di una maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2012 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2012.

Rateazione

Il versamento del saldo 2011 e del primo acconto 2012 in scadenza al 18 giugno 2012 ovvero al 18 luglio 2012 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l'applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui avviene il versamento. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2012 non può essere rateizzato.

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva per il periodo di imposta 2011 (in scadenza ordinaria lo scorso 16 marzo 2012) può essere versato dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva assieme al modello Unico entro il 18 giugno 2012. Dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 17 marzo 2012 e il 18 giugno 2012.

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

I crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Unico 2012 possono essere già stati utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, purché i contribuenti siano stati in grado di effettuare i conteggi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base del modello Unico 2012 che verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre prossimo.

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad €516.456,90 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- ➔ della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- ➔ della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- ▶ se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2011 avviene entro il 120° giorno successivo al 31/12/11, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 18 giugno 2012;
- ▶ se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2011 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31/12/11, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- ▶ se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31/12/11, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 16 luglio 2012.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.